


27 NOV. 2019

N. 14913 / 26

PROPOSTA DI LEGGE N.



di iniziativa dei Consiglieri regionali:

Jacopo Alberti

Elisa Montemagni

Luciana Bartolini

Roberto Biasci

Marco Casucci

Raffaella Biondi

Proposta di Legge

"Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità"

Modifica LR 60/2017 Capo VIII Organismi per la partecipazione.

Sommario

Art. 1 Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità. Inserimento dell'articolo 27bis e segg. nella L.R. 60/2017 Capo VIII

Art. 27 bis Funzioni del Garante

Art. 27 ter Funzioni del Garante

Art. 27 quater Ufficio - Composizione e il funzionamento

Art. 27 quinquies Clausola valutativa

Art. 27 sexies Disposizioni finanziarie. Modifica art. 29 LR 60/2017 Capo IX inserimento articolo 29 bis

Art. 27 septies Entrata in vigore

Preambolo

Il Consiglio Regionale

Visto l'articolo della Costituzione Italiana n. 117, comma IV;

Vista la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, New York il 13 dicembre 2006, e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità) e la legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

Vista la L.R. 60/2017 "Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità.

Approva la seguente legge

Art. 1

(Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità. Inserimento dell'articolo 27bis nella L.R. 60/2017 Capo VIII)

1. Dopo l'art. 27 della legge regionale 60/2017, al Capo VIII "Organismi per la partecipazione", è inserito il seguente articolo:

Art. 27 bis

(Istituzione del Garante)

1. È istituito, presso il Consiglio Regionale della Toscana, il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, di seguito denominato Garante, al fine di assicurare il rispetto della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità) e della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
2. Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.
3. Il Garante è nominato ai sensi della L.R. 5/2008.
4. Al Garante si applica la disciplina prevista dalla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 "*Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione*".

Art. 27 ter

(Funzioni del Garante)

1. Il Garante nell'ambito delle funzioni provvede:

- a) all'affermazione del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona con disabilità, promuovendone la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
- b) a promuovere la piena accessibilità dei servizi e delle prestazioni per la prevenzione, cura e riabilitazione delle minorazioni, alla tutela giuridica ed economica della persona con disabilità e alla piena integrazione sociale;
- c) a promuovere ogni attività diretta a sviluppare la conoscenza della normativa in materia e dei relativi strumenti di tutela, in collaborazione con gli enti territoriali competenti e con le associazioni delle persone con disabilità iscritte al registro regionale delle associazioni di promozione sociale;
- d) ad agevolare l'obbligo scolastico da parte degli alunni disabili che vivono in contesti sociali a rischio di esclusione, in collaborazione con enti locali e istituzioni scolastiche;
- e) a raccogliere le segnalazioni in merito alle violazioni dei diritti dei disabili per sollecitare le amministrazioni competenti a realizzare interventi adeguati per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela e il rispetto dei diritti;
- f) a promuovere, tramite gli opportuni canali di comunicazione e d'informazione, la sensibilizzazione nei confronti dei diritti delle persone con disabilità;
- g) a facilitare il sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali e proporre alla Giunta regionale lo svolgimento di attività di formazione;
- h) a favorire il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei familiari, mediante azioni di sostegno al ruolo genitoriale e del *caregiver* familiare;
- i) a segnalare interventi sostitutivi in caso di inadempienza o gravi ritardi nell'azione degli enti locali a tutela dei disabili;
- l) a istituire un elenco regionale di tutori o curatori a cui possano attingere anche i giudici competenti;
- m) a formulare proposte e pareri su atti normativi e di indirizzo che riguardano le disabilità, di competenza della Regione e degli enti locali, anche in accordo con la Consulta regionale per le disabilità istituita dall'art. 26 L.R. 60/2017;

n) ad effettuare visite negli uffici pubblici o nelle sedi di servizi aperti al pubblico al fine di valutare l'assenza o presenza di barriere architettoniche.

2. Il Garante:

a) collabora con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della legge 18/2009, alla raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla condizione delle persone con disabilità;

b) riceve, tramite apposita sezione del sito istituzionale della Regione, segnalazioni in merito a violazioni dei diritti delle persone con disabilità, in ordine alla presenza di barriere architettoniche e comunicative e rappresenta, alle amministrazioni competenti, la necessità dell'adozione di interventi adeguati alla rimozione delle cause che le determinano.

3. Il Garante per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1:

a) segnala alle direzioni provinciali del lavoro l'inosservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), da parte dei datori di lavoro pubblici e privati o da parte di coloro che risultano essere aggiudicatari di appalti pubblici ai sensi dell'articolo 17 della legge 68/1999;

b) svolge attività di informazione nei riguardi dei soggetti che hanno subito discriminazioni determinate dalla loro condizione di disabilità, ai sensi dell'articolo 2 della legge 1° marzo 2006, n. 67 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni);

c) riferisce semestralmente alla Giunta regionale e alle Commissioni consiliari permanenti competenti sull'attività svolta.

4. Il Garante collabora con le associazioni delle persone con disabilità iscritte al registro regionale delle associazioni di promozione sociale, con la Giunta Regionale, con il Consiglio regionale e con tutte le loro articolazioni.

Art. 27 quater

(Ufficio)

1. L'Ufficio del Garante ha sede presso il Consiglio regionale. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio provvede per le risorse umane e strumentali nell'ambito della dotazione organica del Consiglio regionale, determinando annualmente il fondo a disposizione per le spese di funzionamento.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede alla composizione e al funzionamento dell'ufficio del Garante.

Art. 27 quinquies

(Clausola valutativa)

1. Il Garante, entro il 31 marzo di ciascun anno, a partire dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione e sulla efficacia della legge. La relazione deve contenere gli interventi realizzati, i risultati raggiunti, le forme di collaborazione instaurate con i soggetti istituzionali competenti, le criticità emerse e le esigenze prioritarie di promozione e tutela dei diritti rilevate.

Art. 27 sexies

(Disposizioni finanziarie. Modifica art. 29 LR 60/2017 Capo IX inserimento articolo 29 bis)

Dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

1. Agli oneri derivanti dall'istituzione della figura del Garante delle persone con disabilità si provvede, per il corrente esercizio finanziario, mediante incremento della somma di euro 45.000,00, a valere sulla Missione 1, Programma 1, Titolo 1 e corrispondente riduzione di pari importo della Missione 20, Programma 1, Titolo 1 del Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2017-2019.

2. Al Garante è riconosciuta un'indennità mensile di funzione pari al 35 per cento dell'indennità di carica dei Consiglieri regionali.

3. Per i successivi esercizi finanziari si provvede con legge di bilancio.

Art. 27 septies
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Toscana.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'idea di istituire la figura del Garante dei diritti delle persone con disabilità, non ancora prevista dalla nostra legislazione regionale, nasce dalla volontà di porre una più concreta attenzione a quanti vivono il problema della disabilità anche a livello di non autosufficienza, siano essi i diretti interessati o familiari e congiunti. L'ufficio del Garante ha come obiettivo la solidarietà sociale e intende erogare servizi diretti alla tutela dei diritti civili, intervenendo su ascolto del cittadino, barriere architettoniche, discriminazioni, promozione legislativa, lavoro e inclusione sociale.

La presente proposta di legge mira a ottenere un miglioramento sostanziale della qualità della vita dei disabili, mediante uno snellimento delle procedure degli Uffici preposti a livello regionale e locale.

Il garante avrà ruolo di mediatore istituzionale tra i Cittadini "diversamente abili" e non autosufficienti, le loro famiglie e la Pubblica Amministrazione, vigilando sull'applicazione delle leggi regionali e nazionali inerenti la materia in oggetto; tra i compiti che s'intende affidare al Garante, si citano i seguenti:

- Fornire informazione e consulenza per favorire la funzione dei servizi e per garantire iniziative di auto-aiuto, sollecitando interventi, segnalando disfunzioni, irregolarità, scorrettezze e prassi amministrative anomale, promuovendo iniziative a carattere informativo e culturale;
- Sensibilizzare presso gli organi d'informazione, a mezzo di stampa, radio, televisione e web;
- Sostenere tecnicamente e legalmente gli operatori dei servizi sociali;
- Stabilire accordi e intese con ordini professionali e associazioni di categoria, nonché con organismi No-Profit, Fondazioni "Onlus", ecc che si occupano delle persone con disabilità;
- Sostenere studi, ricerche e scambi di esperienze nell'ambito della tutela dei diritti delle persone con disabilità.

Il sistema del welfare in Italia - spesso per problematiche legate alla crisi economica del Paese e, in particolare, del settore pubblico - ha da tempo intrapreso un percorso evolutivo che necessita di nuovi indirizzi mirati alla creazione di una rete di servizi maggiormente orientati al bisogno e al diritto del singolo individuo. Tale processo di cambiamento - nell'ambito della disabilità - è certamente sostenuto da associazioni di volontariato, organismi no-profit, fondazioni; tuttavia, l'intervenire di situazioni di difficoltà date dalla presenza di una persona disabile o di un parente in condizioni di non autosufficienza, può richiedere un investimento di energie tale da mettere a dura prova se non addirittura sconvolgere l'intero equilibrio familiare. Sempre più persone con disabilità decidono di restare in famiglia e di vivere autonomamente la propria vita, affrontando grossi problemi nella sfera della mobilità, sul luogo di lavoro, nelle relazioni sociali. Ma allo stesso tempo, molte famiglie si trovano da un giorno all'altro a convivere con un parente in condizioni di non autosufficienza, e decidono di ricoprire un ruolo di erogatori di servizi di

assistenza, facendo risparmiare alla comunità con questa assistenza naturale, una notevole quantità di risorse economiche.

La figura del Garante, così come istituita dalla presente legge, costituisce perciò un fondamentale anello di congiunzione tra il welfare domestico – da incentivare e supportare – il terzo settore e le Istituzioni, impegnate nell'erogazione dei servizi fondamentali. La figura del Garante come istituita nella presente Proposta di Legge, mira a accorciare la distanza che il cittadino percepisce nei confronti delle istituzioni, soprattutto nel momento in cui la disabilità o la non autosufficienza di un congiunto entrano a far parte della vita delle famiglie.

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

Proposta di legge d'iniziativa consiliare

Oggetto :

Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità

Soggetto proponente :

Gruppo consiliare Lega Nord

Copertura finanziaria :

- Oneri a carico del bilancio regionale . Attuazione amministrativa di competenza della struttura gestionale della Giunta regionale .
- Oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale. Attuazione amministrativa di competenza del Segretariato generale del Consiglio

Tipologia della proposta di legge

Il Settore/Soggetto di competenza dell'ambito di intervento indica se la proposta di legge:

- prevede spese a carattere continuativo e non obbligatorio, determinando gli obiettivi da raggiungere, le procedure da seguire e le caratteristiche dei relativi interventi regionali, che comportano la quantificazione dell'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione del Consiglio - o in alternativa del bilancio regionale - rinviando ai successivi bilanci annuali e pluriennali del Consiglio - o in alternativa del bilancio regionale - la decisione in ordine alle risorse da destinare a tali finalità (art. 13, comma 1, lett. a) l.r. 1/2015)
- dispone spese a carattere annuale o pluriennale (art. 13, comma 1, lett. b) l.r. 1/2015) sul bilancio del Consiglio - o in alternativa del bilancio regionale - indicando l'ammontare complessivo della spesa e la quota relativa a ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione in corso ed a quelli successivi ai quali si rinvia per la relativa copertura finanziaria
- prevede spese a carattere obbligatorio che definiscono l'attività e gli interventi regionali in modo tale da predeterminarne indirettamente l'ammontare dei relativi stanziamenti, attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante la creazione di automatismi di spesa (art. 13, comma 1, lett. c), l.r. 1/2015)
- varia il gettito delle entrate (art. 13, comma 1, lett. d) l.r. 1/2015)
- NON SI PREVEDONO SPESE A CARICO DEL BILANCIO DEL CONSIGLIO REGIONALE**

Spazio per nota esplicativa elementi relativi alla fattispecie sopra selezionata

Oneri finanziari previsti dall'approvazione della proposta di legge :

Il Settore/Soggetto di competenza dell'ambito di intervento della proposta di legge illustra i criteri ed il metodo utilizzato per :

- quantificare nuovi oneri a carico del bilancio triennale derivanti dalla proposta di legge
- quantificare il costo o il risparmio complessivo derivante della proposta in esame sul bilancio triennale in vigore
- quantificare il costo o il risparmio complessivo derivante della proposta in esame sui futuri esercizi finanziari
- dimostrare l'eventuale invarianza di spesa
- puntualizzare nel dettaglio le singole voci di incremento e/o di riduzione di spesa
- esplicitare il metodo seguito per la definizione degli oneri finanziari che derivano dalla proposta in esame
- individuare la tipologia di spesa/entrata di parte corrente o in conto capitale
- attestare la sussistenza della clausola di non onerosità
-

La proposta di legge produce sulle previsioni attuali del bilancio finanziario :

del Consiglio Regionale

	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Totale
Missione		1		
Programma		1		
Titolo		1		
Totale	0	45.000	45.000	90.000

Spazio per nota esplicativa elementi relativi alla fattispecie sopra selezionata

Per i successivi esercizi finanziari si provvede con legge di bilancio

Metodologie di quantificazione utilizzate:

Analisi qualitativa

(descrizione di fonti, dati, metodi, eventi che possono influire sulle quantificazioni iniziali, relativo grado di probabilità, spesa a regime, tipologie di oneri di gestione)

Copertura finanziaria:

Il Settore Bilancio e Finanze sulla base della quantificazione egli oneri previsti dalla proposta di legge verifica la possibile

- variazione al bilancio finanziario con riduzione dello stanziamento su altre Missioni e Programmi
- utilizzo delle risorse stanziato sul bilancio finanziario del Consiglio regionale nel fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi di iniziativa consiliare che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio del Consiglio (se grava sul bilancio regionale la verifica la deve fare il Settore competente in materia di bilancio della Giunta)
- invarianza della spesa dando atto che la copertura finanziaria sussiste sulle attuali previsioni o mediante contestuale compensazione nell'ambito della medesima Missione e Programma
- il fondo di riserva per spese impreviste relative ad iniziative di legge destinate a far fronte ad eventi straordinari e sopravvenuti dopo l'approvazione del bilancio del consiglio regionale e che in ogni caso non impegnano bilanci futuri con carattere di continuità
- variazione al bilancio finanziario con risorse reperite tramite incremento del trasferimento concernente il proprio fabbisogno da parte del bilancio regionale
- variazione al bilancio finanziario con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle già previste
- copertura di minori entrate con contestuale variazione al bilancio finanziario vigente per consequenziali riduzioni di previsioni di spesa
- imputazione sugli esercizi successivi a quelli considerati dal bilancio di previsione purché i relativi oneri abbiano nel tempo un andamento costante o raggiungano l'importo maggiore nel periodo considerato dal bilancio di previsione (art. 14 comma 5 l.r. 1/2015)

Sulla base dei criteri di cui sopra il Settore bilancio e finanze quantifica l'incremento o la riduzione che la proposta di legge produce sulle previsioni attuali del bilancio finanziario :

	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Totale
Missione				
Programma				
Titolo				
Totale				

Spazio per nota esplicativa elementi relativi alla fattispecie sopra indicata
